



Servizio Polizia Locale

Ordinanza contingibile e urgente n° 15/2021

OGGETTO: Divieto di bivacco, gioco della palla e schiamazzi in P.zza Casaroli e P.zza XX Settembre.

IL SINDACO

Premesso che pervengono frequentemente denunce da parte di cittadini e commercianti con le quali riferiscono la pratica diffusa di utilizzare alcuni luoghi del territorio per schiamazzi, bivacchi e per giochi con il pallone, nelle Piazze del centro storico;

Considerato che i bivacchi sono potenziali elementi di degrado particolarmente nei pressi di scuole, chiese e luoghi frequentati da minori, e che i giochi con il pallone determinano potenziali pericoli per l'incolumità e la sicurezza delle persone e/o per l'integrità del patrimonio pubblico e privato ed arrecano, con schiamazzi ed urla, disturbo alla quiete;

Considerato inoltre che le condotte di cui sopra rappresentano un pregiudizio per i diritti fondamentali altrui, impedendo l'utilizzo libero e tranquillo di spazi ed aree pubbliche sia per quanto riguarda i privati cittadini sia per quanto concerne le attività commerciali quali bar e negozi in genere, nonché il riposo delle persone;

Valutata la necessità, alla luce di quanto evidenziato, di predisporre strumenti per scoraggiare l'utilizzo dell'aree citate quali luoghi per lo svolgimento del gioco del pallone e di intraprendere ogni utile iniziativa tendente al rispetto delle norme che regolano la vita e la convivenza civile ed a migliorare le condizioni di vivibilità del centro urbano

Ritenuto quindi opportuno vietare lo svolgimento di giochi con il pallone in alcune aree allo scopo di garantire l'ordinata e serena frequentazione degli spazi pubblici nonché scongiurare pericoli per l'incolumità delle persone; Visto l'articolo 50, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni; Visto l'articolo 7 bis del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale

Considerato che il proliferare dei fenomeni suddetti è tale da comportare lo scadimento delle qualità urbane del patrimonio pubblico, oggetto di degrado anche per la propensione di alcuni soggetti a utilizzare il medesimo senza il rispetto del pregio e della natura collettiva dei beni, rendendo necessario l'intervento della forza di polizia;

Considerato che è indispensabile attivare i dovuti provvedimenti con urgenza anche considerato il periodo natalizio che richiama nella aree indicate un maggior afflusso di persone;

Visto l'articolo 7 bis del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale

Visto il T.U. delle leggi sanitarie, R.D. 1265/1934;

Visto il T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, R.D. 773/1931;



Servizio Polizia Locale

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs. 267/2000, articoli 50 e 54 (richiamare l'uno, l'altro o entrambe secondo la fattispecie da tutelare);

Visto il D.M. del Ministero dell'Interno del 05.08.2008 (da richiamare unicamente in caso di ordinanza emessa per i motivi di cui all'art. 54 D.Lgs. 267/00);

Visti:

- Il d.l. 20 febbraio 2017, n. 14, contenente *“Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”*
- Il D.L. 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2019, n. 77.

ORDINA

Che a far data da **sabato 4 dicembre 2021 e sino alle ore 24:00 del 31 gennaio 2022** in P.zza Casaroli e P.zza XX Settembre, sia vietato il gioco del pallone (calcio) in tutte le forme e modalità di svolgimento nonché quei giochi o sport collettivi o individuali che, mediante il lancio di oggetti di qualsiasi genere, possono arrecare molestie, disturbo o mettere in pericolo l'incolumità delle persone e/o danneggiare monumenti, edifici o qualsivoglia bene pubblico o privato;

E' altresì vietata ogni forma di bivacco inclusi la consumazione di pasti, bevande e ogni genere di ristoro e il relativo abbandono se non negli spazi appositamente autorizzati pubblici o privati.

Fatto salvo il configurarsi di altre fattispecie di illecito penale e/o amministrativo, le violazioni della presente ordinanza sono punite, secondo quanto previsto dall'articolo 7 bis, commi 1 e 1bis del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000 e succ. modifiche con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00= ad euro 500,00=.

Ai sensi dell'articolo 16 della legge 24.11.1981, n. 689, ai trasgressori è ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria corrispondente ad euro 50,00= (doppio del minimo).

E' fatta salva la facoltà per gli organi accertatori di provvedere al sequestro amministrativo cautelare delle cose utilizzate per commettere la violazione, secondo quanto previsto dall'articolo 13 della legge n. 689/1981.

All'atto della contestazione, i trasgressori sono tenuti a cessare immediatamente il comportamento in violazione della presente ordinanza e al ripristino dello stato dei luoghi.

La Polizia Locale e le altre FF.OO. sono incaricate dell'attuazione della presente ordinanza, intimando anche l'immediata cessazione dell'illecito da parte degli autori.

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione ed il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione.

DISPONE

Che questa ordinanza venga:

- trasmessa al competente Ufficio Tecnico Comunale affinché venga posizionata la prescritta idonea segnaletica



Servizio Polizia Locale

- pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Castel San Giovanni
- trasmessa alla Polizia Locale per il controllo sull'osservanza del provvedimento e alla Locale Stazione di Carabinieri per quanto di competenza.

Si da atto che il responsabile del procedimento è il dott. Marco Andolfi Responsabile Settore 8 Polizia Locale.

IL SINDACO
Avv. Lucia FONTANA

MA/mb